

1° quesito: *“Stante la necessità di erogare l’assistenza post vendita ordinaria e straordinaria, siamo a chiedere se l’erogazione di tale servizio, organizzato e gestito dall’Azienda aggiudicataria ma effettuato attraverso officine autorizzate o convenzionate, è da ritenersi sub appalto e di conseguenza segnalato in fase di gara oppure no.”*

Risposta: Per entrambi i lotti, il servizio di assistenza tecnica costituisce parte integrante delle prestazioni in appalto, tanto che tra i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica, di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, è espressamente e chiaramente richiesto anche lo svolgimento di specifiche attività di manutenzione. Si tratta, pertanto, di un requisito di partecipazione richiesto a pena di esclusione in capo allo stesso operatore economico offerente e, in questo senso, il servizio di assistenza tecnica non può essere subappaltato. È fatta salva, ovviamente, la facoltà dell’operatore economico offerente di presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese o di ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Peraltro, l’operatore economico in possesso di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dal bando potrà eventualmente ricorrere al subappalto per alcune prestazioni, specificamente indicate in sede di gara (si vedano, rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, i punti 20 e 18 dei modelli di dichiarazione “B₁” e “B₂”), nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del responsabile del procedimento: la possibilità di ricorrere al subappalto, in tale prospettiva, non è da escludersi anche per le attività di assistenza e manutenzione.

2° quesito: *“Riguardo la partecipazione al Lotto 1, è corretto ritenere di poter partecipare come impresa produttrice che si avvale poi dello strumento finanziario Leasing per eseguire la fornitura? Oppure possono partecipare soltanto Società finanziarie all’uopo costituite ed autorizzate secondo la vigente Legge?”*

Risposta: Relativamente al leasing, il punto III.2.1 del bando di gara richiede espressamente e chiaramente che i concorrenti attestino, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 ss.mm.ii. (per le società di leasing), oppure l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (per gli intermediari finanziari).

3° quesito: *“L’assicurazione auto richiesta per il Lotto 1 è la Kasko, come noto nell’ambiente assicurativo, l’assicurazione Kasko per le ambulanze e i veicoli della polizia non viene assolutamente erogata e sottoscritta da alcuna compagnia. Chiediamo pertanto a codesta Amministrazione di prenderne atto attraverso informazioni che potrà assumere facilmente e fornire chiarimenti.”*

Risposta: In base alle informazioni assunte dalla stazione appaltante tramite ricerche di mercato e attraverso il broker aziendale, non risulta corrispondente al vero quanto affermato nel quesito, in quanto diverse compagnie sottoscrivono regolarmente polizze Kasko per autoambulanze.

4° quesito: *“Con riferimento agli importi presunti di spesa, chiediamo se gli stessi, in considerazione del fatto che vengono indicati come “stima” possono essere superati o sono da considerare come base d’asta al ribasso.”*

Risposta: Gli atti di gara non escludono espressamente la possibilità di formulare offerte economiche superiori rispetto all’importo stimato dello specifico lotto di riferimento.

5° quesito: *“Con riferimento al disciplinare di gara sez. 6.2 Polizza Assicurativa chiediamo di confermare che anche per il Lotto 2 è obbligatorio stipulare la Polizza Assicurativa RCA per la durata di 5 anni. Facciamo presente che nel Capitolato Speciale di gara, art. 1 Oggetto dell’Appalto, la Polizza Assicurativa RCA per il Lotto 2 non è menzionata.”*

Risposta: La polizza assicurativa RCA è obbligatoria soltanto per il Lotto 1: il richiamo alla polizza RCA contenuto al punto 6.2 del disciplinare di gara è da intendersi, pertanto, esclusivamente riferito al Lotto 1.